**

**D. L. 31 dicembre 2014, n. 192**

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

(GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2014)

convertito in L. 27 febbraio 2015, n. 11

(GU Serie Generale n. 49 del 28-02-2015)

-----------------------------------------------------------------------

(ESTRATTO)

In vigore dal: 01/03/2015

**Art. 1**

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di

termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge

con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

**Art. 9**

*Proroga di termini in materia ambientale*

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive

modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1,

del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al

31 dicembre 2015.

2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono

sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015".

3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,

n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità

elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di

accompagnamento dei rifiuti trasportati nonchè l'applicazione delle

altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;

b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis,

commi da 3 a 9,»;

c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni

relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015».

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.

164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «

30 settembre 2015».

4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15

febbraio 2010, n. 31, le parole: "Entro i 60 giorni successivi" sono

sostituite dalle seguenti: "Entro i centoventi giorni successivi".

4-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio

2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio

2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre

2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter è disposta nelle more

della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.

4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo

all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente

del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito

dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è

prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si

provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura

finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei

ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

**Art. 9-bis**

*Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -IPPC*

1. Ferma restando la possibilità di rinnovo dopo l'originaria scadenza,

stabilita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la

Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -

IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è prorogata nelle proprie

funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con

successivo decreto.

**Art. 12**

*Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili*

*agro forestali e fotovoltaiche, nonchè di carburanti ottenuti da*

*produzioni vegetali*

1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente

all'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli

anni 2014 e 2015».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle

disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per

l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 116, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: “entro

il 31 dicembre 2015”.